

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1970

(Pomeridiana)

(49^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Riforma del Codice penale » (351):

| | |
|---|---|
| PRESIDENTE | Pag. 647, 650, 651, 652, 653 654, 657, 658, 659 |
| COPPOLA | 655 |
| FILETTI | 649 |
| FOLLIERI | 655 |
| LEONE, relatore | 648, 649, 651, 652, 653, 654 655, 656, 657, 658, 659 |
| MARIS | 649, 650, 655, 656, 657, 658 |
| PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia | 649, 650, 654, 655 656, 658, 659 |
| PETRONE | 648, 649, 655, 658, 659 |
| PICCOLO | 648 |
| TOMASSINI | 649 |

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Cerami, Cifarelli, Coppola, Dal Falco, Fi-

letti, Follieri, Lisi, Maccarrone Pietro, Maris, Petrone, Piccolo, Tomassini e Tropeano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Carraro e Salari sono sostituiti dai senatori Genco e Zanini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

TOMASSINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Riforma del Codice penale » (351)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Riforma del Codice penale ».

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Il senatore Maris ha proposto un articolo aggiuntivo, sostitutivo dell'articolo 204 del Codice penale, del seguente tenore:

Art. 51-ter.

L'articolo 204 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 204. (*Accertamento di pericolosità - Pericolosità sociale presunta*). — « Le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa ».

L E O N E , *relatore*. Sono favorevole all'approvazione di quest'articolo con il quale si fissa il criterio che la pericolosità sociale deve essere sempre accertata; comunque in sede di coordinamento dovremo probabilmente sopprimere le parole: « pericolosità sociale presunta » contenute nel titolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Maris, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 52.

L'articolo 207 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 207. (*Revoca delle misure di sicurezza personali*). — « Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può, con decreto del Ministro della giustizia, essere revocata o commutata, se detentiva, in una misura di sicurezza personale non detentiva ».

L E O N E , *relatore*. La Sottocommissione propone il seguente nuovo testo:

Art. 52.

L'articolo 207 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 207. (*Revoca delle misure di sicurezza personali*). — « La misura di sicurezza è revocata se la persona ad essa sottoposta ha cessato di essere socialmente pericolosa.

La revoca o la commutazione della misura di sicurezza detentiva in misura di sicurezza non detentiva è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza ».

Con ciò si stabilisce una profonda innovazione: le misure di sicurezza, quando sono stabilite dal giudice, lo sono per un determinato periodo che è minimo. Nel sistema attuale, scaduto il periodo minimo, il giudice procede all'esame della pericolosità e revoca la misura di sicurezza se la persona che vi è sottoposta ha cessato di essere pericolosa; prima della scadenza del periodo minimo la revoca è consentita solo al Ministro di grazia e giustizia.

Con il presente articolo abbiamo trasferito al giudice il potere di revocare la misura di sicurezza anche se non è decorso il periodo minimo stabilito dalla legge.

P E T R O N E . Occorrerebbero alcune modifiche di carattere formale per evitare ripetizioni. Potremmo dire: « La misura di sicurezza può essere revocata dal giudice in qualunque momento, anche se non è decorso il tempo minimo ».

L E O N E , *relatore*. Dovremmo aggiungere: « in qualunque momento », ma ciò mi sembra superfluo poichè abbiamo già detto: « anche se non è decorso il tempo minimo ».

P I C C O L O . Potremmo dire: « può essere altresì... ».

L E O N E , *relatore*. No, è pericoloso.

P E T R O N E . Comunque l'intero secondo comma è, a mio avviso, superfluo.

L E O N E , *relatore*. Il primo comma si riferisce alla cessazione della pericolosità in qualunque momento. Il secondo comma è opportuno perchè, dato che si capovolge il principio del Codice vigente, secondo cui la misura di sicurezza può essere revocata prima del tempo minimo solo dal Ministro di grazia e giustizia, è necessario dirlo esplicitamente.

P E T R O N E . Farei un unico comma.

L E O N E , *relatore*. Ciò è tecnicamente difficile.

F I L E T T I . Al secondo comma potremmo cambiare il soggetto: « Il giudice può revocarla... ».

L E O N E , *relatore*. Il giudice, quando è decorso il tempo minimo della misura di sicurezza, procede all'esame della pericolosità della persona sottoposta alla misura di sicurezza. È chiaro che prima che cessi la misura di sicurezza deve emergere la cessazione della pericolosità e quando insorge questa condizione il « può » diventa « deve », cioè la revoca non è discrezionale.

Ora, prima che decorra il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice non deve fare nessuna indagine: se emerge la cessazione della pericolosità, revoca la misura di sicurezza.

T O M A S S I N I . Io direi: « quando la pericolosità è venuta meno ».

L E O N E , *relatore*. L'espressione potrebbe apparire non elegante. Il testo del codice vigente è identico a quello della nostra proposta: abbiamo cambiato solo la formula.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo, tranne che sulla parola: « essa », contenuta nella prima parte dell'articolo. Si

tratta comunque di una questione formale. Il pronome « essa », potrebbe intendersi riferito alla persona. Ecco perchè si è ritenuto opportuno ripetere, nel secondo comma, l'espressione: « misura di sicurezza ».

M A R I S . Io proporrei di iniziare il comma con le seguenti parole: « In tal caso il giudice può revocarla... ».

L E O N E , *relatore*. Perchè non trasformiamo in positiva la formulazione negativa del secondo comma del testo del codice e diciamo: « La revoca può essere ordinata ancorchè non sia decorsa la durata minima, eccetera »?

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Bisogna sempre collegarsi al concetto contenuto nell'espressione « socialmente pericolose ».

F I L E T T I . Io proporrei la seguente formula, che mi sembra più snella:

« Il giudice può revocarla o commutarla in misura di sicurezza non detentiva anche prima della scadenza del tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza ».

L E O N E , *relatore*. Possiamo anche fare così. Però mi viene il dubbio che quel « può revocarla » potrebbe dare l'impressione che la revoca sia ad arbitrio del giudice.

Se invece facciamo un solo comma, mettendo un punto e virgola fra il primo e il secondo, l'aggancio c'è; inoltre si elimina ogni eventuale dubbio che la revoca o la commutazione possa essere rimessa all'arbitrio del giudice.

Perciò propongo di mettere un punto e virgola dopo la parola: « pericolose » e di proseguire quindi così: « la revoca o la commutazione della misura di sicurezza detentiva in misura non detentiva è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge ».

È inutile aggiungere anche le parole: « per ciascuna misura di sicurezza », perchè si tratta di un solo periodo.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Benissimo. Sarebbe peraltro un'innovazione: se non erro, è la prima volta che si mette un punto e virgola in un codice.

M A R I S . È stato usato, però, nelle leggi speciali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo, il quale, con le modifiche formali proposte dal relatore, risulta così formulato:

Art. 52.

L'articolo 207 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 207. (*Revoca delle misure di sicurezza personali*). — « La misura di sicurezza è revocata se le persone ad essa sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose; la revoca o la commutazione della misura di sicurezza detentiva in misura non detentiva è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge ».

(È approvato).

Art. 53.

Gli articoli 210, 211, 217 e 219 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 210. (*Effetti della estinzione del reato o della pena*). — « L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna al-

la pena della reclusione superiore a dieci anni. Non di meno alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni ».

Art. 211. (*Esecuzione delle misure di sicurezza*). — « Salvo quanto disposto dall'articolo 220, le misure di sicurezza aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo l'esecuzione di queste ultime ».

Art. 217. (*Durata minima*). — « L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali la durata minima è di due anni ed è di tre anni per i delinquenti professionali ».

Art. 219. (*Assegnazione ad una casa di cura e di custodia*). — « Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 49^a SEDUTA (24 giugno 1970)

e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva ».

L E O N E, *relatore*. È opportuna un'aggiunta all'ultimo comma dell'articolo 210 del Codice penale, secondo il testo governativo, sempre in considerazione della pericolosità della persona sottoposta a misura di sicurezza. Io propongo di mettere una virgola e quindi proseguire: « quando sia accertato che permane la sua pericolosità sociale ».

Per quanto riguarda l'articolo 211 del Codice penale, sempre nel testo governativo, si dovrebbero aggiungere all'ultimo comma, sempre in funzione dell'orientamento citato, le seguenti parole: « Le predette misure di sicurezza possono essere eseguite solo dopo aver accertato la permanenza della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione ».

Per quanto poi concerne l'articolo 219, anche nei casi in esso previsti occorre procedere all'accertamento in concreto della pericolosità dell'individuo.

Su questo punto vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, perchè si tratta di un'innovazione profondissima: noi manteniamo fermo il principio della pericolosità concreta anche nel caso di vizio parziale di mente, mentre manteniamo quello della pericolosità presunta solo per il vizio totale. Abbiamo già detto che, siccome il vizio di mente può essere una scappatoia molto abile per poter essere rimessi in libertà l'indomani, noi non possiamo incrementare una tale forma di evasione della sentenza penale. Con questa norma invece siamo garantiti sul piano della giustizia.

Propongo quindi di aggiungere al testo governativo dell'articolo 219, il seguente comma:

« In tutti i casi preveduti nei commi precedenti si applica la disposizione dell'articolo 204 ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione gli emendamenti aggiuntivi proposti dal relatore all'articolo 53, salvo coordinamento.

(Sono approvati).

Metto in votazione l'articolo 53 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 54.

L'articolo 220 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 220. (*Esecuzione dell'ordine di ricovero e sostituzione della pena*). — « L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito prima che sia iniziata l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo della durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in una casa di cura e di custodia. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208, è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena, ed in ogni momento la sostituzione, anche se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nella casa di cura e di custodia in sostituzione dell'espiazione della pena inflitta, è considerato ad ogni effetto come periodo di espiazione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nella casa di cura e di custodia ».

L E O N E, *relatore*. La Sottocommissione propone di aggiungere i seguenti commi

che modificano il successivo articolo 221 del Codice penale:

L'articolo 221 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 221. (*Ubriachi abituali*). — « Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata, previo accertamento della loro pericolosità sociale.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 54 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 55.

L'articolo 222 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 222. (*Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario*). — « Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, se l'imputato è persona socialmente pericolosa, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi

o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e la durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragioni di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso ».

L E O N E , *relatore*. Abbiamo mantenuto solo due casi di pericolosità presunta. Il giudice ha la facoltà, prima che scada il periodo minimo di misura di sicurezza, di revocare la pericolosità. Con questo spirito proponiamo l'approvazione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 55.

(*È approvato*).

Art. 56.

Negli articoli 148, 206, 212, 213, 214 e 215 alla dizione « manicomio giudiziario » è sostituita quella di « ospedale psichiatrico giudiziario ».

(*È approvato*).

Art. 57.

L'articolo 224 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 224. (*Minore non imputabile*). — « Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia, in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

La disposizione precedente si applica anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98. In tal caso, se per il delitto la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, non si fa luogo a giudizio di pericolosità e la durata del ricovero non può essere inferiore a tre anni ».

LEONE, *relatore*. Mi riporto a quanto detto per l'articolo 55.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 57.

(È approvato).

Art. 58.

L'articolo 225 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 225. (*Minore imputabile*). — « Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto di imputabilità.

In qualunque momento dell'esecuzione della pena, il giudice di sorveglianza può ordinare che il minore sia, per il periodo della pena residua, ricoverato in un riformatorio giudiziario. Il tempo trascorso in tale stabilimento è considerato ad ogni effetto come periodo di espiazione della pena. L'anzidetta sostituzione è revocata quando il minore compie gli anni ventuno, e per l'effetto di essa non resta assorbito il ricovero in riformatorio giudiziario disposto dal giudice con la sentenza di condanna, ovvero obbligatoriamente previsto dalla legge.

Durante l'esecuzione del ricovero, al quale il minore è sottoposto in sostituzione dell'esecuzione della pena, resta salva la facoltà del giudice di applicare una misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 205 n. 1 del capoverso.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nel riformatorio giudiziario ».

LEONE, *relatore*. Nell'articolo viene proposta tutta una nuova disciplina per il minore imputabile, ma se ne ritiene opportuna la soppressione essendo già stata regolata la questione in altra sede.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo, proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 59.

Negli articoli 12 n. 1, 141 n. 1, 172, 173, 216, 218 e 226 l'espressione « delinquenti per tendenza » è soppressa.

(È approvato).

Art. 60.

L'articolo 227 del Codice penale è abrogato.

(È approvato).

La Sottocommissione propone il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 60-bis.

L'articolo 229 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 229. (*Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata*). — « Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata »

1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta ».

L'articolo 230 del Codice penale è soppresso.

L'articolo 234 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 234. (*Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche*). — « Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza abituale.

Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sembra al Governo che l'abrogazione dell'articolo 230 del Codice elimini anche il riferimento alla libertà vigilata concessa a chi abbia già beneficiato della liberazione condizionale. Sarebbe quindi opportuno aggiungere, nel testo del modificando articolo 229 del Codice penale, dopo il n. 2), un n. 3) così formulato: « nel caso in cui il condannato è ammesso alla liberazione condizionale », onde eliminare ogni dubbio.

LEONE, *relatore*. Sarebbe meglio inserire l'aggiunta proposta dall'onorevole Sottosegretario al n. 2); dopodichè l'attuale 2) diverrebbe 3).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto dal Governo, che andrà inserito prima del punto 2) e che diventerà, ovviamente, punto 3).

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 60-bis quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, abbiamo in tal modo esaurito il primo libro del Codice penale, del quale avevamo concordato di proporre lo stralcio. Alcune parti del secondo e del terzo libro verranno trattate attraverso le proposte di legge d'iniziativa dei singoli gruppi politici che sono dinanzi alla Commissione per essere esaminate in sede referente.

Prima di procedere alla votazione sull'ergastolo ed al coordinamento, cui ho spesso accennato, sarà il caso di tornare un po' indietro ed esaminare anche alcuni emendamenti che il senatore Maris ha fatto pervenire alla Presidenza.

Ricordo, poi, che abbiamo stabilito il principio per cui l'amnistia e la prescrizione operano in rapporto al tempo dell'azione e non dell'evento. Credo che ci possiamo accontentare di questo; tuttavia possiamo tro-

vare una formula generale per tutte le cause estintive del reato.

P E T R O N E . Bisogna evitare ingiustizie come quella che si avrebbe qualora due cittadini che abbiano commesso contemporaneamente il fatto vengano ad essere giudicati in tempi diversi per la diversa dinamicità locale dei giudici: intervenendo l'amnistia e la prescrizione, mentre il cittadino giudicato verrebbe soltanto amnistiato, il cittadino non giudicato vedrebbe addirittura estinto il reato per prescrizione.

L E O N E , *relatore*. Anch'io stavo arrivando a questo problema. Ricordo che con l'articolo 43-*bis* la formula della sospensione condizionata della pena si estende anche agli effetti penali. Voi mi avete dato incarico di approfondire alcuni temi inerenti a detto articolo, per vedere quali sono questi effetti penali, ed eventualmente per estendere anche ad essi l'estinzione. Una certa differenza, in ogni caso, resterà sempre tra chi ha espiato la pena e chi non l'ha espiata. Bisognerebbe trovare una formula che potesse ridurre al minimo la sperequazione.

P E T R O N E . È incostituzionale stabilire una disparità di trattamento per lo stesso fatto.

M A R I S . Non è tanto sull'ipotesi di una sentenza definitiva che si pone la questione, perchè mi rendo conto che qui c'è un giudicato; il trattamento diverso interviene, però, anche per quanto concerne una sentenza non definitiva; se non ha ancora avuto luogo il giudizio di primo grado e interviene l'amnistia, non rimane traccia nel certificato penale, ma l'amnistia applicata in secondo grado non evita l'iscrizione nel casellario giudiziale.

F O L L I E R I . Ma questi sono gli effetti della norma del Codice di procedura penale in materia.

P E T R O N E . Si applica l'amnistia, ma sul certificato penale risulta tutto.

C O P P O L A . Io ritengo di no.

F O L L I E R I . Ha ragione il senatore Petrone, perchè l'articolo 604 del Codice di procedura penale recita: « Non sono iscritte nel casellario giudiziale le sentenze di non doversi procedere per mancanza o di remissione di querela o per amnistia, tranne per il caso che sia stata pronunciata sentenza anche non irrevocabile di condanna ».

M A R I S . E quindi ha luogo l'iscrizione.

F O L L I E R I . Noi potremmo dire che l'amnistia non produce l'effetto penale di iscrizione nel casellario.

M A R I S . Cioè la norma stabilisce che se un tale è condannato in primo grado ed anche in appello, qualora intervenga l'amnistia, vede iscritta la propria condanna.

L E O N E , *relatore*. C'è stata una rivoluzione in tema di eccezioni. Cercheremo di risolvere anche questo problema.

A questo punto, però, è opportuno ritornare agli emendamenti presentati dal senatore Maris, di cui ha parlato poco fa il Presidente. Il primo di essi si riferisce all'articolo 26 del Codice penale il cui secondo comma recita: « Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo »; il senatore Maris propone di sostituire la parola « triplo » con l'altra « quintuplo ». Ed io sarei d'accordo in questo senso. Naturalmente, per approvare tale emendamento, dovremo inserire un articolo 10-*bis*.

M A R I S . Propongo altresì di dire, anzichè « ha facoltà di aumentarla », « deve aumentarla ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che si venga a creare una contraddizione, perchè nel primo comma di questo articolo

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

49ª SEDUTA (24 giugno 1970)

viene lasciata discrezionalità al giudice, mentre nel secondo comma si stabilisce un obbligo per lo stesso di applicare una certa sanzione. Il giudice « deve » quando presume, cioè l'obbligo deriva dalla sua presunzione; non è un obbligo che opera *ex lege*.

M A R I S . Se il giudice ha l'obbligo di applicare questa sanzione è obbligato alla motivazione.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. C'è prima la presunzione e poi l'obbligo. Non vedo come si possa configurare un obbligo che derivi da una valutazione personale del magistrato.

M A R I S . Desidero fare presente, onorevole Sottosegretario, che questa norma, così com'è formulata, non è mai o quasi mai applicata.

L E O N E , *relatore*. Questo è vero; forse non è stata applicata perchè è stata dimenticata.

M A R I S . Vi sono, ad esempio, molti reati che hanno un rilievo sociale ai quali si applica solo una sanzione di carattere pecuniario. Ora noi vediamo che tale sanzione viene sempre applicata nel massimo, ma spesso le 80-100 mila lire di sanzione, inflitte perchè non si pagano i contributi dei dipendenti o perchè non sono state adottate le misure per la prevenzione degli infortuni, non creano alcuna preoccupazione per l'imprenditore.

L E O N E , *relatore*. Si tratta di trovare la formulazione migliore, perchè sullo spirito siamo d'accordo.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma non si può agganciare l'obbligatorietà alla discrezionalità.

L E O N E , *relatore*. Siccome la valutazione sulla inefficienza della pena è a discrezionalità del giudice, è chiaro che se

egli fa questa valutazione il « può » è conseguente.

M A R I S . Non è che il giudice debba presumere le condizioni patrimoniali; il giudice deve avere la certezza delle condizioni finanziarie del reo. La sua discrezionalità è in ordine alla efficacia.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo, ma si tratta sempre di discrezionalità. Ad ogni modo, mi pare che nella sostanza siamo tutti d'accordo. L'unica cosa che vorrei far rilevare è che stiamo facendo un codice e che quindi sarebbe opportuno osservare una certa forma e mantenere una certa coerenza.

L E O N E , *relatore*. Il giudice, il quale convintosi che la pena, data la situazione economica del reo, non ha quella efficacia sanzionatoria che avrebbe per qualunque altro cittadino, l'aumenta. Inoltre, a mio avviso, già il fatto di portare l'ammenda al quintuplo dovrebbe garantire una più estesa applicazione di questo articolo. Mi pare, in conclusione, che il secondo comma dell'articolo 26, che nel disegno di legge dovrebbe diventare articolo 10-bis, dovrebbe essere così modificato: sostituire le parole « ha facoltà di aumentarla fino al triplo » con le altre « la pena è aumentata fino al quintuplo ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non sono d'accordo, per una questione stilistica; non si può agganciare un obbligo ad un fatto discrezionale.

L E O N E , *relatore*. Il fatto che ci si sia soffermati su questo articolo fa venire il sospetto che il giudice, ancorchè accerti la inefficacia, ha facoltà discrezionale. E questo non è nostra intenzione dirlo. Ora se vogliamo che, dopo l'accertamento discrezionale dell'inefficacia, la comminazione di quella determinata pena del quintuplo sia vincolante, dobbiamo dirlo.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 49^a SEDUTA (24 giugno 1970)

P R E S I D E N T E . Dal momento che la Commissione è d'accordo nella sostanza, vorrei pregare il senatore Leone di approfondire la norma e di portarci poi le sue conclusioni.

L E O N E , *relatore*. Sono d'accordo.

M A R I S . Al fine di evitare casi di responsabilità obiettiva propongo un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 18-bis.

L'articolo 57 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 57. (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — « Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile il quale, omettendo di controllare il contenuto del periodico da lui diretto, non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubblicazione, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

Noi abbiamo cercato per cento anni di allontanarci dall'ipotesi di responsabilità obiettiva, e poi siamo arrivati alla forma dell'articolo 57 del Codice penale, dove è contrabbandata appunto tale responsabilità.

L E O N E , *relatore*. Tutta la disciplina della stampa andrebbe rivista, perchè, quando emerge la responsabilità dell'autore dello scritto e questi sia individuabile, non dovrebbe esistere colpa del direttore. In ogni caso, però, un responsabile deve sempre eserci; questa è la tesi che ho sostenuto anche in un convegno, per la maggior tutela del cittadino. Comunque, proporrei di rinviare l'esame di tale emendamento

Vi è poi un altro problema, sollevato dal collega Maris, circa l'uso legittimo delle armi. A tale proposito egli ha proposto un

emendamento all'articolo 53 del Codice penale:

Art. 17-bis.

« L'articolo 53 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 53. (*Uso legittimo delle armi*). — « Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica il cui impiego sia espressamente autorizzato, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità, sempre che il fatto sia proporzionato alla violenza o alla resistenza.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

È sempre vietato l'uso di armi o l'ordine di farne uso nel caso di manifestazioni politiche e sindacali.

Sono abrogate le disposizioni che autorizzano l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica fuori delle condizioni e dei casi previsti nei commi precedenti ».

Vorrei pregare il collega Maris di non insistere sulle ultime parole le quali solleverebbero il problema molto vasto dell'uso delle armi per ragioni sindacali o politiche: si può semmai lasciare traccia negli atti parlamentari del fatto che anche per l'uso legittimo delle armi occorre la proporzione tra tale uso e la violenza o la resistenza.

P E T R O N E . Esiste già la legittima difesa: perchè lasciare in piedi una norma di carattere poliziesco?

L E O N E , *relatore*. I miei colleghi di Gruppo sono decisamente contrari perchè, in questo momento di lassismo, l'inserimento delle parole cui sopra mi riferivo significherebbe aggravare ancor più la situazione. Del resto, già ora, per effetto della sentenza della Corte costituzionale, vi sono ca-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)49^a SEDUTA (24 giugno 1970)

si in cui l'organo di polizia è trascinato dinanzi al magistrato per uso di armi non consentito.

M A R I S . Ma la proporzione, se è prevista per la legittima difesa, non lo è per l'uso delle armi.

L E O N E , *relatore*. Io ho scorso tutti i testi che mi è stato possibile consultare e non si discute che debba esservi la proporzione in ogni caso, anche per l'esercizio del proprio diritto.

M A R I S . Mi rendo conto delle obiezioni sulla difficoltà politica di introdurre la parte dell'emendamento che richiama il problema dell'uso delle armi nelle manifestazioni; e, benchè ritenga che sarebbe giusto introdurre tale divieto, potrei anche ritirarla. Tuttavia è almeno necessario equiparare l'uso legittimo delle armi alla legittima difesa, la quale, si dice, costituisce una discriminante ai fini della responsabilità penale soltanto se la reazione è proporzionata all'aggressione; bisogna stabilire esplicitamente che vi deve essere una proporzione tra la violenza e la resistenza.

L E O N E , *relatore*. L'articolo 53 del Codice penale stabilisce: «... non è punibile il pubblico ufficiale che... fa uso ovvero ordina di far uso delle armi... quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità». Senza dubbio vi è un concetto di proporzione, per cui ogni ulteriore precisazione mi sembra pleonastica.

Io temo che un ritocco inutile nella pratica, possa avere, invece, un significato politico. Cioè, abbiamo diminuito ancora una certa disciplina che riguarda un determinato settore. È un momento nel quale a nessuno conviene che questo clima si diffonda.

Ripeto: se avete delle grosse perplessità, allora discutiamo pure l'emendamento; ma se non ce ne sono, limitiamoci a lasciare traccia di esso negli atti, nel senso che tale emendamento è ritirato o non è accolto, perchè pleonastico.

M A R I S . Al testo dell'emendamento presentato, alla fine del primo comma ho aggiunto le seguenti parole: « sempre che il fatto sia proporzionato alla violenza o alla resistenza ». Vi prego di porre la vostra attenzione su questo concetto della proporzione.

P R E S I D E N T E . Il concetto della necessità non solo comprende, ma supera quello di proporzione.

M A R I S . Non credo. Se un individuo si oppone all'arresto, un agente ha necessità di vincerne la resistenza per adempiere al dovere di portarlo in carcere; ma se per vincere la sua resistenza gli spara un colpo di rivoltella, allora non siamo più nel caso della necessità. Ci sono stati molti episodi di questo genere: a Torino, per esempio.

Il criterio della proporzione, secondo me, è un criterio di civiltà, non politico. Sarebbe pertanto opportuno introdurlo.

L E O N E , *relatore*. Io direi di approfondire il problema e pregherei a questo scopo il collega Maris di svolgere personalmente ulteriori indagini. Prego anche il rappresentante del Governo di fornirci tutta la giurisprudenza e la dottrina in materia. Se da queste ricerche risulterà che l'emendamento è necessario, lo introdurremo.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come principio siamo d'accordo.

M A R I S . Per togliere ogni significato esasperatamente politico al problema, sono disposto anche a ritirare la seconda parte dell'emendamento.

P E T R O N E . Io vorrei fare appello alla sensibilità dell'onorevole Leone per porre un quesito.

Qui si parla di uso legittimo delle armi e, trattandosi di un articolo che tutela in certo qual modo l'operato delle forze di polizia, pensiamo immediatamente all'uso delle armi in dotazione, non di qualsiasi arma. Non sarebbe opportuno precisare che la pu-

nibilità del pubblico ufficiale non sussiste soltanto quando si tratta di uso legittimo delle armi in dotazione? Io so, per esempio, di una guardia campestre che, mentre se ne andava tranquillamente per i fatti suoi con il fucile da caccia a tracolla, trovandosi di fronte a dei taglialegna, ha sparato un colpo: ora, secondo me, questo non è un caso legittimo di armi in dotazione.

L E O N E , *relatore*. La formula suggerita dal senatore Petrone sarebbe pericolosa, in quanto l'articolo in questione non si riferisce soltanto ai carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza, tipici pubblici ufficiali. Ho già citato il caso dell'agente delle imposte di consumo, per il quale non esiste il concetto di armi di dotazione, così come non esiste per la guardia campestre.

La mia preoccupazione è tecnica, giacchè esistono infiniti pubblici ufficiali.

P E T R O N E . Ma per la guardia campestre c'è il decreto del prefetto che autorizza in certi casi l'uso di armi. Quando si parla di uso legittimo delle armi, il possesso di queste deve essere conforme alla legge.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come si fa a dire che l'uso delle armi è illegittimo, se si ha l'autorizzazione a portare armi?

L E O N E , *relatore*. È l'espressione « armi in dotazione » che è pericolosa, perchè l'articolo non riguarda solo le forze armate dello Stato. Non so se per la guardia notturna si possa parlare di armi in dotazione.

Comunque studieremo meglio il problema. Possiamo, a questo proposito, pregare il Sottosegretario di farci una « fotografia » della giurisprudenza in materia. Vedremo così se è possibile eliminare queste riserve.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19,15.